

\* \* \* \* \*

Infine, non può valere ad obliterare i superiori principi, ormai costantemente affermati dalla Suprema Corte, il richiamo - contenuto nel bando - all'isolato parere reso dalla Corte dei Conti n. 327/2017, che, senza alcuna argomentazione a supporto, sembrerebbe disconoscere il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone di guardare alle caratteristiche concrete della fattispecie piuttosto che al *nomen* assegnato dall'Amministrazione.

A ben vedere, peraltro, con tale parere il Giudice contabile risponde ad un quesito che in realtà non attiene al riconoscimento della anzianità complessiva di servizio nella P.A., bensì unicamente al criterio di computo di uno dei presupposti della stabilizzazione, ovvero il calcolo del triennio di servizio di cui al punto c) dell'art. 20 comma 1 della c.d. Legge Madia.

\* \* \* \* \*

#### Sull'istanza cautelare

Per quanto sopra, già ad una valutazione sommaria, appare evidente la fondatezza del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che la ricorrente, da quasi 25 anni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si trova attualmente in servizio in forza di (ennesima ed **ultima**) proroga di contratto individuale di diritto privato a termine, con scadenza il **31 dicembre 2020** (cfr. Delibera di proroga, doc. n. 33). E' evidente, dunque, che la fisiologica durata del giudizio supererebbe il periodo di proroga accordato.

Pertanto, appare necessario che il Tribunale disponga la misura cautelare che ritiene più idonea al caso concreto anche mediante ordine all'ASP di prorogare il contratto della ricorrente sino all'esito del giudizio e/o in subordine qualsiasi misura cautelare che riterrà maggiormente idonea ad evitare il pregiudizio, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, del bene della vita del quale si chiede tutela, ovvero, la tanto agognata stabilizzazione della ricorrente.

\* \* \* \* \*

Per quanto sopra,

**VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO,**  
**in funzione di Giudice del lavoro**

Scanned by CAMILLA CASARCI (C) - G. CASARCI - PIAZZA DEI MIRABILI, 15 - 00187 ROMA - TEL. 06 49810101 - FAX 06 49810102

- in via cautelare, adottare le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, ordinando all'ASP di Palermo di prorogare il contratto della ricorrente sino all'esito del giudizio e/o adottando ogni altra misura che il Tribunale riterrà maggiormente idonea;

- fissare l'udienza cautelare e l'udienza di merito, autorizzando, considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati, la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. anche con modalità telematiche mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione resistente e, conseguentemente, di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

### **Nel merito.**

#### **1)- previa disapplicazione**

- della nota prot. 23225 del 07/11/2019 con la quale l'ASP Palermo ha integrato i criteri di valutazione della procedura di stabilizzazione in oggetto (doc. 44), nonché delle Deliberazioni n. 87 del 23/1/2020, n. 124 del 05/02/2020, n. 184 del 19/02/2020 e n. 52 del 16/1/2020 (docc da 3 a 6, pag. 3 e 4), nella parte in cui l'ASP Palermo ha stabilito che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, verrà computato il servizio reso, anche presso altra P.A., ma solo nel periodo successivo alla contrattualizzazione presso l'ASP Palermo (dunque solo dopo il 2004), riconoscere il diritto della ricorrente ad avere conteggiato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio nella procedura di stabilizzazione in oggetto, il periodo reso in favore dell'Asp Palermo (già Usi 55) dal 12/08/1986 al 11/11/1986 e dal 15/12/1986 al 07/01/1987 in qualità di supplente commesso (docc. da 7 a 8 bis);

#### **2) nonché, previa disapplicazione**

- della clausola, contenuta a pag. 16 dell'Avviso dell'ASP Palermo del 10/10/2019 (pubblicato sulla Gurs n. 12 del 25/10/2019, doc. n. 1), avente ad oggetto "Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 1° comma del D.lgs. n. 75/2017(...)", nonché a pag. 5 (dove la medesima regola è richiamata, sia pure per finalità differenti), nella parte in cui, nello stabilire i criteri oggettivi per la formazione della graduatoria, dispone che *"Il rapporto di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come LSU ante contrattualizzazione), in quanto rapporto avente natura previdenziale e assistenziale, non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto*

legislativo 25/2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera" (doc. n. 1);

- della presuppota Delibera ASP Palermo n. 522 del 10/10/2019, pubblicata dal 13/10/2019 sull'Albo dell'Azienda, avente ad oggetto "Avvio di procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017 riservata al personale ex LSU per la copertura di posti appartenenti alla categoria B/Bs", nella parte in cui approva la clausola dell'avviso sopra censurata (doc. n.2);

- delle graduatorie di Operatore tecnico-Informatico (Delib. ASP Palermo n. 87 del 23/1/2020), Coadiutore Amministrativo (Delib. ASP Palermo n. 124 del 05/02/2020), di Operatore tecnico Autista (Delib. ASP n. 52 del 16/1/2020) e di Operatore tecnico Magazziniere (Delib. ASP Palermo n. 184 del 19/02/2020), nelle parti in cui non viene conteggiata alla ricorrente l'anzianità di servizio come LSU (doc. 3, 4, 5 e 6), riconoscere il diritto della ricorrente ad avere conteggiato, ai fini della procedura de qua e, in particolare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, gli anni di servizio prestato a titolo di LSU e ad essere inserita nelle graduatorie finali sopra descritte con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità che tenga conto, dunque, della predetta anzianità di servizio come LSU;

e conseguentemente condannare l'ASP Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a calcolare in favore della ricorrente, ai fini della procedura de qua, l'anzianità di servizio nei termini di cui sopra e a riformulare le graduatorie in oggetto, inserendo la ricorrente con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità, con ogni conseguenza in termini di successiva stabilizzazione.

Con vittoria delle spese anche di contributo unificato e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria, si allegano i documenti citati come da separato elenco.

Sempre in via istruttoria, si chiede di ammettere la prova testimoniale con le sigg.re Teresa Emmolo (MMLTRS61E54G348Y), residente in Partinico (PA) contrada da Ramo snc, Francesca Brugnano (BRGFNC64D61G273M), residente in Partinico (PA) via dell'Unità n. 39, Angela D'Alfonso (nata a Petralia Sottana (PA) il 14/10/1962) residente in Partinico Via Crispi, sui seguenti articolati:

- "vera è la circostanza di cui al punto A della parte in fatto del presente ricorso (pag. 4)";

- "vero è che le medesime mansioni venivano svolte anche dal personale di ruolo in servizio presso l'U.O. con la qualifica di assistente amministrativo".

Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e trattandosi di materia di lavoro viene versato il contributo unificato nella misura di € 259,00.

*Palermo, 15 giugno 2020*

*Avv. Sabina Raimondi*

*Avv. Alberto Marolda*